

RELAZIONE

Il Comune di Pescara ha istituito l'imposta di soggiorno con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/04/2016, con il medesimo atto è stato anche approvato il relativo Regolamento comunale applicativo, attualmente vigente.

Le tariffe applicate, per persona e per pernottamento, assunte con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 30/04/2016, sono le seguenti:

STRUTTURE ALBERGHIERE

- 1 stella € 0,70
- 2 stelle € 1,00
- 3 stelle € 1,00
- 4 stelle € 1,00
- 5 stelle € 1,50

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

- agriturismi, Bed & Breakfast, Case vacanza, Ostelli, Affittacamere, Campeggi ed altre strutture non classificate € 1,00.

E' intenzione dell'Amministrazione incrementare l'offerta turistica della città, cosa che comporta la necessità di effettuare investimenti in tal senso, consistenti sostanzialmente nell'aumento dell'offerta di servizi e attività funzionali all'attrattività della città.

In questo senso con la presente delibera si intende pone in essere una rimodulazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno al fine di incentivare la presenza turistica nel territorio, mediante un ulteriore incremento degli investimenti in tale ambito, un miglioramento ed ampliamento dei servizi pubblici dedicati al turismo nonché specifici interventi rivolti alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e alla organizzazione e realizzazione di eventi culturali.

Le nuove tariffe oggetto di approvazione sono indicate di seguito:

STRUTTURE ALBERGHIERE

- 1 stella € 1,00
- 2 stelle € 1,50
- 3 stelle € 2,00
- 4 stelle € 2,00
- 5 stelle € 2,00

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

- agriturismi, Bed & Breakfast, Case vacanza, Ostelli, Affittacamere, Campeggi ed altre strutture non classificate € 2,00.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., tale modifica tariffaria, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, produce i suoi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del M.E.F. (art. 13, comma 15 del medesimo decreto). Il M.E.F. provvede alla suddetta pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi, alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale della variazione da parte dell'Ente.

Per quanto sopra esposto l'adeguamento tariffario entrerà in vigore secondo le disposizioni summenzionate.

Le variazioni tariffarie in questione saranno recepite nel bilancio di previsione 2025-2027, già approvato, in occasione della prima variazione utile.

Il Dirigente
Dott. Andrea Ruggieri